





# **ISVAP**

**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private  
e di interesse collettivo**

*(Legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni)*

## **Bollettino**

Anno VII – N. 1

Gennaio - Marzo 2004

ISVAP  
00187 ROMA, Via del Quirinale, 21  
tel. 06.42.133.1 - telefax 06.42.133.735  
Internet - <http://www.isvap.it>

## Sommario

—	<i>Premessa</i> .....	Pag.	V
1	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE.....	“	1
	1.1 <i>Provvedimenti di carattere generale</i> .....	“	3
	1.2 <i>Circolari dispositive</i> .....	“	31
	1.3 <i>Altri provvedimenti</i> .....	“	45
	1.4 <i>Circolari statistiche</i> .....	“	53
2	ASSETTI PROPRIETARI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE.....	“	57
3	PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE.....	“	67
4	ATTIVITA' SANZIONATORIA.....	“	87
5	RECLAMI.....	“	99
6	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO.....	“	105
7	ELENCHI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO.....	“	109
	7.1 <i>Imprese di assicurazione</i> .....	“	111
	7.1.1 <i>Variazioni nell'elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate (I trimestre 2004)</i> .....	“	113
	7.1.2 <i>Imprese autorizzate in un altro Stato dell'Unione Europea operanti in Italia al 31 dicembre 2003</i> .....	“	113
	7.2 <i>Agenti di assicurazione iscritti nell'Albo nazionale nel I trimestre 2004</i> .....	“	115
	7.3 <i>Mediatori di assicurazione e riassicurazione iscritti nell'Albo nel I trimestre 2004</i> .....	“	149
	7.4 <i>Periti assicurativi iscritti nel Ruolo nazionale nel I trimestre 2004</i> .....	“	155
8	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, LEGGE 287/90).....	“	159
9	ALTRE NOTIZIE.....	“	175
	9.1 <i>Avvisi e comunicati dell'ISVAP</i> .....	“	177
10	ERRATA CORRIGE.....	“	183
11	INDICE.....	“	197



## **Premessa**

*1. Al fine di offrire al lettore una evidenza immediata della struttura del Bollettino sono stati predisposti, all'inizio, un Sommario, con l'indicazione delle parti in cui risulta articolata la pubblicazione ed, al termine, un Indice analitico dei contenuti della pubblicazione stessa.*

*2. La parte concernente l'attività provvedimentale riguarda i provvedimenti di carattere generale, gli altri provvedimenti, le circolari dispositive e le circolari statistiche.*

*Per agevolare il lettore, il titolo di ciascun atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è completato dall'indicazione degli estremi della stessa.*

*I provvedimenti relativi ad una o più imprese, riportati tra gli altri provvedimenti, sono articolati secondo la loro tipologia: autorizzazioni all'esercizio dell'attività e ad estendere l'esercizio dell'attività, decadenze, fusioni, trasferimenti di portafoglio, modifiche statutarie, ecc..*

*Il Bollettino, come di consueto, dà evidenza, in un apposito prospetto, degli estremi delle circolari statistiche emanate nel trimestre di riferimento, che saranno integralmente pubblicate nel Supplemento Statistico al prossimo numero del Bollettino.*

*3. Nel presente numero del Bollettino vengono fornite alcune informazioni concernenti gli assetti azionari delle imprese di assicurazione, in particolare:*

- una tavola relativa alla suddivisione delle imprese di assicurazione per gruppi di appartenenza alla data del 31 dicembre 2003;*
- un prospetto dei trasferimenti di partecipazioni di controllo autorizzati ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 e perfezionatisi nel I trimestre 2004;*

*Negli altri numeri del Bollettino, e quindi con cadenza trimestrale, in una specifica tabella, verrà data notizia delle variazioni intervenute a seguito del rilascio di autorizzazioni all'assunzione o al trasferimento del controllo di imprese a favore di nuovi azionisti.*

*Le Tavole sono elaborate sulla base delle comunicazioni effettuate dalle imprese di assicurazione e/o dagli azionisti diretti e/o indiretti delle stesse imprese ai sensi della vigente normativa primaria e secondaria. In particolare:*

- ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 e successive modificazioni, devono essere comunicate, con il Mod. 3/A pubblicato nella G.U. del 6 febbraio 1996, n. 30, le assunzioni di partecipazioni in imprese assicurative in misura superiore al 5% del relativo capitale sociale, da chiunque effettuate sia direttamente che indirettamente. Sono soggette a tale obbligo anche le variazioni di tali partecipazioni sia in aumento che in diminuzione;*

- gli articoli 10 e 11 della già citata l. n. 20/1991, infine, prescrivono l'obbligo per chiunque intenda acquisire una partecipazione di controllo in una impresa di assicurazione di richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione dell'ISVAP.

4. La parte riguardante le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione comprende l'elenco delle comunicazioni che le società assicurative sono tenute ad effettuare all'ISVAP ai sensi dell'art. 5 della l. n. 20/1991, così come sostituito dall'art. 114, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. L'elenco, strutturato secondo l'ordine alfabetico delle società assicurative dichiaranti, reca, tra l'altro, l'indicazione del numero di iscrizione all'Albo delle pubblicazioni relative alle citate comunicazioni e le causali di queste ultime.

5. Nella parte concernente l'attività sanzionatoria si dà evidenza del numero dei processi verbali relativi agli illeciti amministrativi commessi dagli operatori del settore, classificati in relazione alle norme violate, e dell'importo delle relative sanzioni.

6. I reclami sono riassunti in forma tabellare, distinguendo tra imprese in attività e imprese in liquidazione coatta amministrativa. Per quanto riguarda le imprese in attività, gli esposti sono disaggregati a seconda che riguardino i rami danni o i rami vita.

Relativamente agli esposti dei rami danni, si fornisce, tra l'altro, evidenza del numero, della provenienza geografica dei medesimi, dei principali rami interessati, nonché della tipologia dei reclami riguardanti l'assicurazione r.c.auto.

In merito ai rami vita ed alle imprese in liquidazione coatta amministrativa, vengono posti in rilievo il numero e le principali motivazioni a base degli esposti.

7. Per quanto riguarda i principali atti comunitari riguardanti il settore assicurativo, è stato redatto un apposito prospetto in cui sono riportati gli estremi di tali atti e della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in cui sono pubblicati.

8. La parte concernente gli elenchi degli operatori del mercato assicurativo riporta anzitutto le imprese soggette alla vigilanza dell'ISVAP; per ciascuna tipologia di operatore (impresa di assicurazione e/o di riassicurazione nazionale, rappresentanza di impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, rappresentanza di impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea) vengono indicate le variazioni, classificate in base alla loro natura, intervenute nel I trimestre 2004, rispetto alla situazione risultante dagli elenchi al 31 dicembre 2003 (v. Bollettino Ottobre-Dicembre 2003).

Per quanto riguarda le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea, soggette al controllo delle Autorità di vigilanza dei rispettivi Paesi di origine, operanti in Italia in regime di stabilimento e/o di libertà di prestazione dei servizi, sono indicati gli estremi della Gazzetta Ufficiale nella quale sono stati pubblicati gli appositi elenchi predisposti dall'ISVAP.



*La parte dedicata agli elenchi degli operatori del mercato assicurativo comprende anche l'informativa concernente i soggetti iscritti, dal 1° gennaio al 31 marzo 2004, nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi. Ciò in forza del decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, che ha disposto, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze in materia di gestione degli Albi e del Ruolo predetti, trasferimento avvenuto il 10 maggio 1999.*

*9. In un'apposita parte sono pubblicati i pareri resi dall'ISVAP, nel I trimestre 2004, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei casi in cui l'applicazione della normativa a tutela della concorrenza ha riguardato il settore assicurativo.*

*10. Nella parte riguardante le altre notizie, trovano pubblicità altri atti non compresi nelle parti precedenti.*

# 1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE

---



## 1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

---



PROVVEDIMENTO n. 2254 del 4 marzo 2004 (G.U. del 16 marzo 2004, n. 63)

**Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita - Modifiche ai provvedimenti ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147 e 31 marzo 1999, n. 1152.G ed alle circolari ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987 e n. 344 del 2 ottobre 1998.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

***Dispone***

Art. 1

*Modifiche al Provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147*

1. Al Provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

*“Art. 6 - Obblighi informativi*

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. 174/95 le imprese comunicano all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, la situazione degli investimenti e delle attività a copertura delle riserve tecniche iscritte nel registro, utilizzando i seguenti modelli uniti al presente provvedimento:

- Modello 1, con gli allegati A e B, per le attività a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del d.lgs.174/95;
- Modello 2, per le attività a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del d.lgs.174/95;
- Modello 3, per gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe “D.II” dello stato patrimoniale.

2. I modelli, da trasmettere in unica copia, sono sottoscritti dal rappresentante legale della società o dai soggetti autorizzati nonché, con riferimento alle riserve tecniche, dall'attuario di cui all'art. 20 bis del d.lgs. 174/95.

3. Le imprese trasmettono, esclusivamente in via informatica, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, l'elenco analitico:

- delle attività comprese nella categoria A) destinate a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del d.lgs. 174/95;
- delle attività a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del d.lgs.174/95;
- degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione, distintamente per ciascuna sezione, fondo pensione e linea d'investimento.”

b) dopo l'art. 6 sono aggiunti i seguenti:

*“Art. 6 bis - Aggiornamento infrannuale delle riserve tecniche e delle attività a copertura*

1. Le imprese determinano, alla fine di ciascun trimestre solare, l'importo complessivo delle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del d.lgs. 174/95 relative ai contratti in vigore alla data di riferimento.

2. Le variazioni in diminuzione dell'importo delle riserve tecniche di cui al comma 1, ad eccezione di quelle derivanti da operazioni straordinarie autorizzate dall'ISVAP, sono illustrate in una relazione predisposta dall'attuario incaricato di cui all'art. 20 bis del d.lgs. 174/95 allegata al Modello 1 che rappresenta gli elementi che hanno originato le variazioni e descriva i procedimenti seguiti e le valutazioni operate per la determinazione delle riserve tecniche.

3. In relazione ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del d.lgs. 174/95 le imprese determinano, alla fine di ciascun trimestre solare, l'importo complessivo delle riserve tecniche in vigore alla data di riferimento.

4. Gli importi delle riserve tecniche di cui ai commi 1 e 3 sono distintamente riportati nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 31 del d.lgs. 174/95. Nel medesimo registro è iscritto, in apposita sezione, l'importo aggiornato delle corrispondenti attività a copertura alla medesima data.

5. Alla fine di ciascun trimestre solare le imprese determinano il valore degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione e l'importo delle corrispondenti riserve tecniche. Tali valori sono annotati in apposita sezione del registro delle attività a copertura delle riserve di cui all'art. 31 del d.lgs. 174/95.

6. Il valore aggiornato delle attività a copertura delle riserve relative ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del d.lgs. 174/95 e degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione è determinato sulla base del valore corrente alla data di riferimento secondo i criteri di cui all'art. 16, comma 8, del d.lgs. 173/97.

*Art. 6 ter - Tenuta del registro delle attività a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 31 del d.lgs. 174/95.*

1. Il registro di cui all'art. 31 del d.lgs. 174/95 riporta, distintamente per ciascuna sezione, l'elenco analitico e la situazione riepilogativa delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche alla fine di ciascun mese. L'elenco analitico può essere omesso per i Crediti e gli Altri attivi di cui, rispettivamente, alle classi B e C dell'art. 1 del presente provvedimento.

2. Entro il mese successivo all'approvazione del bilancio sono riportate nel registro le variazioni di valore delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24 e 30, comma 4, del d.lgs. 174/95.

3. Le variazioni in aumento o in diminuzione degli attivi e l'iscrizione di nuove attività sono riportate nel registro in un'apposita sezione di dettaglio delle movimentazioni, registrando in uscita l'intero importo precedente ed in entrata l'intero nuovo importo della medesima attività. Per ciascun movimento sono annotati la data della registrazione, la descrizione dell'attività ed il relativo codice. Per i depositi bancari si fa riferimento alle variazioni complessive degli stessi risultanti dai relativi saldi mensili.”

#### Art. 2

##### *Modifiche dei Prospetti dimostrativi delle attività a copertura delle riserve tecniche*

1. Il Modello 1, con gli allegati A e B, ed i Modelli 2 e 3 allegati al Provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, previsti dall'art. 6, nel testo sostituito dal presente provvedimento, sono sostituiti dai rispettivi Modelli uniti al presente provvedimento.

2. Il “Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe “D.II” dello stato patrimoniale” (Modello 3) previsto dall'art. 1 del Provvedimento ISVAP 31 marzo 1999, n. 1152.G è sostituito dal Modello e dagli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 uniti al presente provvedimento.

Art. 3

*Modifiche alla normativa ISVAP*

1. In deroga alle disposizioni contenute nelle circolari ISVAP nn. 71 del 26 marzo 1987 e 336 del 17 giugno 1998 le imprese cessano di trasmettere all'ISVAP i prospetti della composizione delle gestioni interne separate relativi al I, II e III trimestre del periodo di osservazione di ciascuna gestione separata ed i relativi elenchi analitici delle attività. Restano ferme le disposizioni in materia di trasmissione all'Istituto dei prospetti della composizione delle attività al IV trimestre, unitamente al dettaglio delle attività, al rendiconto ed alla certificazione annuale.

2. Ad integrazione di quanto previsto nella circolare ISVAP n. 344 del 2 ottobre 1998, la relazione di cui all'art. 24, comma 3, del d.lgs. 174/95 evidenzia, per ogni gestione separata, l'ammontare delle riserve tecniche distinte per livello di garanzia offerta e per struttura dell'impegno finanziario. Tali informazioni sono riportate anche per i contratti non collegati a gestioni separate che contengono garanzie di rendimento minimo, ad eccezione di quelli con specifica provvista di attivi di cui agli artt. 5 e 7 del Provvedimento ISVAP 6 novembre 1998, n. 1036.G.

3. I dati di cui al comma precedente sono trasmessi anche in via informatica unitamente al bilancio di esercizio.

Art. 4

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati:
  - a) gli articoli 2 e 3 del Provvedimento ISVAP 31 marzo 1999, n. 1152.G;
  - b) la circolare 13 marzo 1990, n. 130.

Art. 5

*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2004 ad eccezione degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 2 e 3, che si applicano dal bilancio dell'esercizio 2003.

Art. 6

*Pubblicazione*

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente  
Giancarlo Giannini



## MODELLO 1

Società \_\_\_\_\_

**PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE ALLA COPERTURA  
DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTT. 24 E 30, COMMA 4, DEL D. LGS. 174/95**

Esercizio \_\_\_\_\_

*Attività provvedimentale - Provvedimenti di carattere generale*

*(valori in euro)*

<b>RISERVE TECNICHE</b>		Consistenza alla chiusura del....trimestre	Consistenza alla chiusura del trimestre precedente
Riserve tecniche	(a)	1	2
- Cessioni legali	(b)	3	4
Riserve tecniche da coprire	(a)-(b)	9	10

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Limiti massimi	Consistenza alla chiusura del....trimestre		Consistenza alla chiusura del trimestre precedente	
		Valori	%	Valori	%
<b>A INVESTIMENTI</b>					
<b>A.1 Titoli di debito e altri valori assimilabili</b>					
A.1.1a Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 2000/12/CE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.1b Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 2000/12/CE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2a Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		21	22	23	24
A.1.2b Obbligazioni od altri titoli assimilabili, non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		25	26	27	28
A.1.3 Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché con scadenza residua inferiore all'anno;		29	30	31	32
A.1.4 Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);		33	34	35	36
A.1.5 Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso un istituto di credito;	<b>20%</b>	37	38	39	40
A.1.6 Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A;		41	42	43	44
A.1.7 Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;		45	46	47	48
<b>Sub-totale A.1.6+A.1.7</b>	<b>10%</b>	49	50	51	52
A.1.8 Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		53	54	55	56
<b>Totale A.1</b>		57	58	59	60
<i>da riportare</i>					

<i>riporto</i>						
A.2	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;	<b>20%</b>	61	62	63	64
A.3	<b>Titoli di capitale e altri valori assimilabili</b>					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		65	66	67	68
A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		69	70	71	72
A.3.2	Warrant negoziati in un mercato regolamentato;	<b>3%</b>	73	74	75	76
A.3.3	Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);		77	78	79	80
A.3.4	Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, situati in uno Stato membro, negoziati in un mercato regolamentato;	<b>5%</b>	81	82	83	84
<b>Totale A.3</b>		<b>35%</b>	85	86	87	88
A.4	<b>Comparto immobiliare</b>					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche;		89	90	91	92
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	<b>10%</b>	93	94	95	96
A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare;		97	98	99	100
A.4.4	Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90% da immobili alienati dallo Stato o da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti.		101	102	103	104
A.4.5	Quote di altri fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro.	<b>5%</b>	105	106	107	108
<b>Totale A.4</b>		<b>40%</b>	109	110	111	112
<b>TO TALE A</b>			113	114	115	116
<b>B</b>	<b>CREDITI</b>					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		117	118	119	120
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		121	122	123	124
<i>da riportare</i>						

*Attività provvedimentale - Provvedimenti di carattere generale*

<i>riporto</i>							
B.3.1	Crediti nei confronti di assicurati al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		125	126	127	128	
B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		129	130	131	132	
B.4	Anticipazioni su polizze		133	134	135	136	
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento;	5%	137	138	139	140	
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	5%	141	142	143	144	
<b>TOTALE B</b>			145	146	147	148	
<b>C</b>	<b>ALTRI ATTIVI</b>						
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento;		149	150	151	152	
C.2	Immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;		153	154	155	156	
<b>Sub-totale C.1 + C.2</b>			5%	157	158	159	160
C.3	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		161	162	163	164	
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		165	166	167	168	
C.5	Interessi reversibili	5%	169	170	171	172	
<b>TOTALE C</b>			173	174	175	176	
<b>TOTALE B + C - C3</b>			25%	177	178	179	180
<b>D</b>	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;	15%	181	182	183	184	
<b>E</b>	Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 26, comma 5 del d. lgs. 174/95		185	186	187	188	
<b>TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA</b>			189	190	191	192	
Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.3 + A.3.1b			10%	193	194	195	196

**Distinta, per valuta, degli impegni e delle attività a copertura**

(valori in euro)

Valuta	Tasso di cambio (1)	Riserve tecniche	Attivi a copertura alla chiusura del .....trimestre
<u>Unione Europea</u>			
EURO			
Dracma greca			
Corona danese			
Corona svedese			
Lira sterlina			
<u>Stati Terzi</u>			
Corona norvegese			
Franco svizzero			
Corona islandese			
Dollaro USA			
Dollaro canadese			
Dollaro australiano			
Dollaro neozelandese			
Yen giapponese			
Riyal arabo			
Lira turca			
<b>TO TALE (2)</b>			

- (1) Gli importi delle riserve tecniche e delle attività a copertura sono convertiti al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio di riferimento rispetto alla valuta con cui è effettuata la comunicazione, comprese le attività acquisite successivamente a tale data.
- (2) Il totale delle riserve tecniche corrisponde all'importo della voce 9 del prospetto trimestrale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche. Il totale delle attività corrisponde alla voce 189 del medesimo prospetto.

**Allegato B al Modello 1**

**Attività assegnate a copertura delle riserve tecniche relative  
ai contratti di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174**

*(valori in euro)*

SEZIONE I - Contratti a premio unico (1)

N. ordine	Tasso di interesse garantito <i>(2)</i>	Durata residua contrattuale	Riserve tecniche <i>(3)</i>	Attivi a copertura alla chiusura del ..... trimestre <i>(4)</i>	Attivi a copertura alla chiusura del trimestre precedente
			1	2	3

SEZIONE II - Contratti di rendita vitalizia immediata (1)

N. ordine	Tasso di interesse garantito (2)	Riserve tecniche (3)	Attivi a copertura alla chiusura del ..... trimestre (4)	Attivi a copertura alla chiusura del trimestre precedente
TOTALE		5	6	7
TOT. GENERALE (5)		8	9	10

- (1) Vanno considerati i contratti di cui all'art. 23, comma 5, del d.lgs. 174/95, per i quali l'impresa dispone di attività specifiche a copertura delle riserve tecniche limitatamente al periodo in cui è garantito un tasso di interesse superiore a quello previsto, per i contratti con garanzia finanziaria, dal provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 23 del d. lgs. 174/95.
- (2) Va inserito il tasso di interesse garantito contrattualmente dall'impresa, ai sensi del provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, del d. lgs. 174/95, limitatamente alle garanzie finanziarie collegate ad attività specifiche a copertura delle riserve tecniche.
- (3) Va indicato l'intero importo delle riserve tecniche relativamente al periodo durante il quale è garantito il tasso di interesse richiamato nella precedente nota (2). Tali riserve sono ricomprese nell'importo di cui alla voce 9 del Prospetto trimestrale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.
- (4) Va indicato l'importo degli attivi, il cui ammontare non deve risultare inferiore a quello delle riserve tecniche esposto, che consentono di garantire il tasso di interesse di cui alla nota (2). Tali attivi sono ricompresi nell'importo di cui alla voce 189 del Prospetto trimestrale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.
- (5) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle due sezioni.

**Il sottoscritto dichiara che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture**

**Il rappresentante della Società (\*)**

(\*\*)

**Il sottoscritto attuario incaricato ai sensi dell'art. 20 bis del d.lgs. 174/95 dichiara che le riserve tecniche indicate nel presente prospetto risultano determinate conformemente alla vigente normativa.**

Data

(\*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(\*\*) Indicare la carica rivestita da chi firma



## MODELLO 2

Società \_\_\_\_\_

**PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE ATTIVITA' DESTINATE  
A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE RELATIVE AI  
CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 30, COMMI 1 E 2, DEL D. LGS. 174/95**

Esercizio \_\_\_\_\_



SEZIONE II - Contratti collegati al valore delle quote di fondi interni

N. ordine	Denominazione Fondo Interno	Alla chiusura del ..... trimestre		Alla chiusura del trimestre precedente	
		Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura (1)	Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura
TOTALE		7	8	9	10

SEZIONE III - Contratti collegati ad indici azionari o altri valori di riferimento

N. ordine	Indice azionario o altro valore di riferimento	Alla chiusura del ..... trimestre		Alla chiusura del trimestre precedente	
		Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura	Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura
TOTALE		11	12	13	14

TOTALE GENERALE (2)	15	16	17	18
---------------------	----	----	----	----

(1) Va indicato l'ammontare complessivo degli attivi presenti nella corrispondente gestione  
 (2) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle tre sezioni.

**Il sottoscritto dichiara che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture**

**Il rappresentante della Società (\*)**

(\*\*)

**Il sottoscritto attuario incaricato ai sensi dell'art. 20 bis del d.lgs. 174/95 dichiara che le riserve tecniche indicate nel presente prospetto risultano determinate conformemente alla vigente normativa.**

Data

(\*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(\*\*) Indicare la carica rivestita da chi firma